



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Settore Tecnico – Polizia Locale

Viale Resistenza n. 2, 29010 Sarmato, Piacenza

Tel. 0523.848098 fax 0523.887784

E mail urbanistica@comune.sarmato.pc.it

Prot. n 628

Sarmato lì 22 Gennaio 2026

Spett.li

PREFETTURA DI PIACENZA

c.a Ill.mo Prefetto Dottoressa Patrizia Palmisani
protocollo.prefpc@pec.interno.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Parma e Piacenza
sabap-pr@pec.cultura.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Ispettorato Territoriale Emilia Romagna
dgscerp.div09.ispemr@pec.mise.gov.it
dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione generale per la sicurezza ambientale delle
attività minerarie ed energetiche
Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale
unmig.bologna@pec.mase.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio ANSFISA (Ex USTIF) – UOT Milano
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

Ministero della Difesa
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 2°
Reparto – 6^ Divisione
geniodife@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa
Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”
cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Comando Marittimo Nord (MARINANORD)
Ufficio Infrastrutture e Demanio
marina.nord@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare
Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e
Patrimonio - Ufficio Servitù Militari
aeroregione1@postacert.difesa.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo delle Zone
Montane
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

PROVINCIA DI PIACENZA
provpc@cert.provincia.pc.it

AGENZIA DELLE DOGANE
Ufficio di Piacenza
uadm.emilia2@pec.adm.gov.it

ARPAE - APA Ovest
Servizio Territoriale PC
aoppc@cert.arpa.emr.it

ARPAE - APA Ovest
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

ARPAE

Direzione Tecnica Servizio Gestione Demanio Idrico
c.a. Colla Tiziana
dirgen@cert.arpa.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
29121 PIACENZA
protocollounico@pec.ausl.pc.it

Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile - Serv. Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile Piacenza
stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

FIBERCOP
fibercospa@pec.fibercop.it

Consorzio di Bonifica di Piacenza
cbpiacenza@pec.it

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Occidentale
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna
Servizi Idrici e Rifiuti
dgatersir@pec.atersir.emr.it

RFI - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale
rfi-dpr-dtp.mi.it@pec.rfi.it

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
Infrastrutture e Rete Italia - Area Centro Nord Sviluppo
Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

SNAM RETE GAS S.p.A.
Via Cesare Zavattini n. 3
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
distrettonord@pec.snam.it
lavorinord@pec.snam.it
c.a. geom. Marco Cornalba

CENTRO SNAM PAVIA
Via Roma, 18
27028 San Martino Siccomario (PV)
centropavia@pec.snamretegas.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PIACENZA
com.piacenza@cert.vigilfuoco.it

IREN ACQUA PIACENZA S.R.L.
irenacquapiacenza@pec.gruppoiren.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it

ANAS S.p.A.
anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

APIS PC1 Società Agricola s.r.l.
Vicolo del Bersaglio n. 30
39100 BOLZANO (BZ)
apispc1@pec.it

Oggetto: Ditta “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.”. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - Modifica impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell’AUA.

Conferenza semplificata ai sensi dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990.

Determinazione di conclusione negativa della conferenza e rigetto della domanda.

Provvedimento di diniego - Rif. pratica D51/2025

Premesso che :

1. La ditta proponente “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.”, in data 22 ottobre u.s. (protocollo di ricevimento n. 9318) e in data 23 ottobre u.s. (protocollo di ricevimento n. 9325), ha attivato Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 e dell’Allegato B, sezione II, lett. m) del D.Lgs. 190/2024, con contestuale modifica non sostanziale all’AUA, per l’approvazione di varianti da apportare all’impianto di produzione biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024

dell'ARPAE di Piacenza, ovvero per l'acquisizione di assensi e/o determinazioni di competenza delle amministrazioni diverse da quella procedente, nonché per l'indizione di una conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, come integrati e variati dall'art. 8, comma 8, del D.lgs. n. 190/2024;

2. "oggetto di modifica è la proporzione tra le matrici utilizzate all'interno della ricetta e lo spostamento e l'accorpamento e l'eliminazione di alcuni edifici da realizzarsi per ottimizzare gli spazi interni e consentire una più agevole gestione del flusso di lavoro all'interno dell'impianto, anche a seguito della modifica della ricetta di alimentazione", modifiche, appunto, da eseguirsi sull'impianto autorizzato con la citata con DET-AMB-2024-6653 e da realizzarsi sull'area sita in Sarmato, Via Emilia Piacentina snc, catastalmente individuata al Catasto Terreni al foglio n. 23 mappali nn. 1, 2, 3 e 27;
3. tale istanza è stata assunta agli atti dell'Ente scrivente con protocollo n. 9318 del 22/10/2025 con numero di pratica D51/2025
4. tale istanza è stata integrata volontariamente e che tali integrazioni sono state assunte agli atti con protocolli n. 9325 e 9326 del 23/10/2025
5. La modifica proposta con la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) consta dei seguenti elaborati come elencati dalla Ditta APIS PC 1:

TAVOLE	
Nr.	Contenuto
PC1-T-04A	Schema flussi di processo (dettaglio)_Rev2
PC1-T-05A	Planimetria generale impianto_Nuovo Layout_Rev3
PC1-T-05B	Planimetria generale impianto_Tavola di confronto autorizzato Vs Modificato_Rev2
PC1-T-06	Sezioni impianto_Rev7
PC1-T-09	Mitigazioni ambientali_Rev4
PC1-T-11	Digestore_Rev3
PC1-T-12	Post-digestore_Rev3
PC1-T-13	Vasca di stoccaggio_Rev3
PC1-T-14	Palazzina uffici_Rev4
PC1-T-15C	Vasca di miscelazione
PC1-T-16A	Trincea di stoccaggio_Rev2
PC1-T-17	Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R7
PC1-T-28	Rete acque reflue, approvvigionamento idrico_Rev6
PC1-T-29	Linee biogas, biometano, gas naturale_R4
PC1-T-33	Superfici pavimentate_R5
PC1-T-42	Nuovo biofiltro_Rev1
PC1-T-44	Calcolo volumi e superfici_Rev4
PC1-T-46	Vasca di prima pioggia_R3
PC1-T-48	Linee digestato e alimentazione_Rev4
PC1-T-66	Tavola di Unione Reti Acque_Rev4
PC1-T-68	Vasca Raccolta percolato_R3

PC1-T-69	Punti di emissione e scarichi_Rev4
VVF.T.00	Planimetria antincendio_Configurazione autorizzata
VVF.T.01	Planimetria antincendio_Configurazione di progetto
RELAZIONI	
Nr.	Contenuto
PC1-REL-10	Relazione paesaggistica_Rev3
PC1-REL-17	Relazione idraulica_Rev5
PC1-REL-19	Relazione Antincendio_R2
PC1-REL-22	Piano del traffico e dei flussi veicolari_Rev3
PC1-REL-31	Relazione tecnico agronomica_Rev3
PC1-REL-38	Nuova sim Odori_R3
PC1-REL-39	Relazione Descrittiva Modifiche impiantistiche_Rev1
ISTANZE/DOMANDE/RICHIESTE	
Nr.	Contenuto
DOC 1	Elenco elaborati_rev10
DOC 16	Istanza di AUA_rev5
DOC 48	Asseverazione
DOC 49	Procura Speciale
DOC 50	Oneri istruttori
DOC 51	Dichiarazione impatto acustico
DOC 52	Determina di Au
DOC 53	Parere VVF
DOC 53B	Parere VVF
DOC 54	Istanza Variante Paesaggistica_Rev1
DOC 55	LOI/CONTRATTI PAS
DOC 56	LOI RIASSUNTO_Rev1

6. Con nota del 28.10.2025, prot. n. 9514, il Comune di Sarmato ha convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, come previsto all'art. 8 – comma 8 – D.L.vo n. 190/2024.
7. In esito alla convocazione della Conferenza di Servizi sono pervenute le seguenti richieste di integrazione documentale da parte di diversi enti e precisamente:
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, nota assunta agli atti con protocollo n. 9732 del 05/11/2025
 - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza – acquisita al prot. n. 9787 in data 06.11.2025, integrata dai contributi del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza (vedi nota alla SAC prot. n. 197163 in data 06.11.2025);
 - Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna nota identificata dal Protocollo n. 2025/0159987 del 07/11/2025, assunta agli atti di codesto Ente con protocollo n. 9822 del 07/11/2025
 - Comune di Sarmato – Ufficio Tecnico protocollo n. 9851/2025 del 08/11/2025
8. tali richieste di integrazione sono state tutte inviate alla Ditta in indirizzo dall'Autorità procedente con nota del 10 Novembre 2025, di cui al prot. n 9877/2025 del 25/11/2025

9. La Ditta proponente APIS PC1 con note del 22/11/2025, assunte a protocollo comunale n. 10339 – 10340 – 10341 - 10342, ha quindi prodotto integrazioni documentali, esplicitate nei seguenti elaborati

TAVOLE	
Nr.	Contenuto
PC1-T-04A	Schema flussi di processo (dettaglio)_Rev2
<i>PC1-T-05A</i>	<i>Planimetria generale impianto_Nuovo Layout_Rev4</i>
<i>PC1-T-05B</i>	<i>Planimetria generale impianto_Tavola di confronto autorizzato Vs Modificato_Rev3</i>
<i>PC1-T-06</i>	<i>Sezioni impianto_Rev8</i>
PC1-T-09	Mitigazioni ambientali_Rev4
PC1-T-11	Digestore_Rev3
PC1-T-12	Post-digestore_Rev3
PC1-T-13	Vasca di stoccaggio_Rev3
PC1-T-14	Palazzina uffici_Rev4
PC1-T-15C	Vasca di miscelazione
<i>PC1-T-16A</i>	<i>Trincea di stoccaggio_Rev3</i>
<i>PC1-T-16B</i>	<i>Platea di stoccaggio insilati</i>
<i>PC1-T-17</i>	<i>Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R8</i>
<i>PC1-T-18</i>	<i>Vasca carico botti_Rev2</i>
<i>PC1-T-27</i>	<i>Rete acque meteoriche e colaticci_R5</i>
<i>PC1-T-28</i>	<i>Rete acque reflue, approvvigionamento idrico_Rev7</i>
PC1-T-29	Linee biogas, biometano, gas naturale_R4
PC1-T-33	Superfici pavimentate_R5
<i>PC1-T-36</i>	<i>Viabilità interna all'impianto_R4</i>
<i>PC1-T-42</i>	<i>Nuovo biofiltro_Rev2</i>
<i>PC1-T-44</i>	<i>Calcolo volumi e superfici_Rev5</i>
PC1-T-46	Vasca di prima pioggia_R3
<i>PC1-T-48</i>	<i>Linee digestato e alimentazione_Rev5</i>
PC1-T-63	strutture in acciaio per copertura area di stoccaggio separato solido
<i>PC1-T-66</i>	<i>Tavola di Unione Reti Acque_Rev5</i>
<i>PC1-T-68</i>	<i>Vasca Raccolta percolato_R4</i>
<i>PC1-T-69</i>	<i>Punti di emissione e scarichi_Rev4</i>
VVF.T.00	Planimetria antincendio_Configurazione autorizzata
VVF.T.01	Planimetria antincendio_Configurazione di progetto
TAVOLE PROGETTO STRUTTURALE	
Nr.	Contenuto
<i>PC1-T-52A</i>	<i>DIG+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-52B</i>	<i>DIG+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-52C</i>	<i>DIG+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-52D</i>	<i>DIG+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-52E</i>	<i>DIG+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-53A</i>	<i>POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-53B</i>	<i>POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-53C</i>	<i>POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0</i>
<i>PC1-T-53D</i>	<i>POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0</i>

PC1-T-53E	POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0
PC1-T-57	TRAM_R1
PC1-T-57A	TRAM_R0
PC1-T-58A	VASCA-MISC_R0
PC1-T-58B	VASCA-MISC_R0
PC1-T-62	VABO_R1
PC1-T-62A	VABO_R0
PC1-T-62B	VABO_R0
PC1-T-63	STOCCSEP_R1
PC1-T-63A	STOCCSEP_R0
PC1-T-63B	STOCCSEP_R0
PC1-T-70A	BIOFILTRO_R0
PC1-T-70B	BIOFILTRO_R0
PC1-T-71A	LAVMEZZI_R0
PC1-T-71B	LAVMEZZI_R0
PC1-T-72A	PESA_R0
PC1-T-72B	PESA_R0
PC1-T-73A	CABCONS_R0
PC1-T-73B	CABCONS_R0

10. Il Comune di Sarmato ha provveduto puntualmente ad inoltrare a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento per il completamento dell'istruttoria e/o dei rispettivi endoprocedimenti di competenza, con nota protocollo n. 10407 del 25/11/2025.

11. Successivamente, sono pervenuti i seguenti atti:

- Nota Arpae prot. n. 0223621.U del 16/12/2025, assunta in atti in data 17/12/2025 al prot. n. 11385, di trasmissione della DET-AMB-2025-7146 del 15.12.2025, adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, che in conclusione dispone "di diniegare l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - già rilasciata con Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003, n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 - richiesta nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata al Comune di Sarmato dalla ditta "APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL", C.F. 03184010217 - sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30 per l'intervento di "modifica impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA", ed oggetto della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 9514 del 29/10/2025, acquisita al prot. Arpae n. 192412 in pari data";
- Parere non favorevole alla modifica dell'impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA, rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – e trasmesso con nota prot. n. 0182373 del 15.12.2025, assunta al protocollo comunale n. 11293 del 16.12.2025;
- parere del consulente tecnico del Comune di Sarmato (CRPA), assunto agli atti con protocollo n. 11197 del 13/12/2025

12. Con determinazione di conclusione negativa con effetto di comunicazione di preavviso di diniego ex art 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Comune di Sarmato con nota del 19/11/2025, prot. n. 11517, ha comunicato alla Ditta APIS PC 1 (e p.c. a tutte le amministrazioni coinvolte) che si “prefigura il diniego della Procedura Abilitativa Semplificata e della modifica non sostanziale dell’AUA, assegnando a codesta Ditta il termine di 10 gg. dal ricevimento del presente atto per la presentazione, in forma scritta, di eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti a supporto dell’eventuale infondatezza nel merito dei formulati rilievi e non già a modifica della documentazione presentata poiché continue integrazioni/modifiche documentali risultano incompatibili con i brevi termini di definizione del procedimento”;
13. Con nota 29/12/2025 “OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 10bis L. 241/1990”, protocollo di ricevimento n. 11729, la Ditta APIS PC1 ha inoltrato le proprie controdeduzioni producendo la versione aggiornata dei documenti, con la seguente definitiva composizione degli elaborati della PAS:

TAVOLE	
Nr.	Contenuto
PC1-T-04A	Schema flussi di processo (dettaglio)_Rev2
<i>PC1-T-05A</i>	<i>Planimetria generale impianto_Nuovo Layout_Rev5</i>
<i>PC1-T-05B</i>	<i>Planimetria generale impianto_Tavola di confronto autorizzato Vs Modificato_Rev4</i>
PC1-T-06	Sezioni impianto_Rev8
PC1-T-09	Mitigazioni ambientali_Rev4
PC1-T-11	Digestore_Rev3
PC1-T-12	Post-digestore_Rev3
PC1-T-13	Vasca di stoccaggio_Rev3
PC1-T-14	Palazzina uffici_Rev4
PC1-T-15C	Vasca di miscelazione
PC1-T-16A	Trincea di stoccaggio_Rev3
<i>PC1-T-16B</i>	<i>Platea di stoccaggio insilati_R1</i>
<i>PC1-T-17</i>	<i>Impianto di separazione e stoccaggio digestato_R9</i>
PC1-T-18	Vasca carico botti_Rev2
PC1-T-27	Rete acque meteoriche e colaticci_R5
<i>PC1-T-28</i>	<i>Rete acque reflue, approvvigionamento idrico_Rev8</i>
PC1-T-29	Linee biogas, biometano, gas naturale_R4
PC1-T-33	Superfici pavimentate_R5
PC1-T-36	Viabilità interna all'impianto_R4
<i>PC1-T-42</i>	<i>Nuovo biofiltro_Rev3</i>
<i>PC1-T-44</i>	<i>Calcolo volumi e superfici_Rev6</i>
PC1-T-46	Vasca di prima pioggia_R3
<i>PC1-T-48</i>	<i>Linee digestato e alimentazione_Rev6</i>
PC1-T-63	strutture in acciaio per copertura area di stoccaggio separato solido
PC1-T-66	Tavola di Unione Reti Acque_Rev5
PC1-T-68	Vasca Raccolta percolato_R4
PC1-T-69	Punti di emissione e scarichi_Rev4

VVF.T.00	Planimetria antincendio_Configurazione autorizzata
VVF.T.01	Planimetria antincendio_Configurazione di progetto
TAVOLE PROGETTO STRUTTURALE	
Nr.	Contenuto
PC1-T-52A	DIG+SALPOMP_R0
PC1-T-52B	DIG+SALPOMP_R0
PC1-T-52C	DIG+SALPOMP_R0
PC1-T-52D	DIG+SALPOMP_R0
PC1-T-52E	DIG+SALPOMP_R0
PC1-T-53A	POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0
PC1-T-53B	POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0
PC1-T-53C	POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0
PC1-T-53D	POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0
PC1-T-53E	POST-DIG+STOC+SALPOMP_R0
PC1-T-57	TRAM_R1
PC1-T-57A	TRAM_R0
PC1-T-58A	VASCA-MISC_R0
PC1-T-58B	VASCA-MISC_R0
PC1-T-62	VABO_R1
PC1-T-62A	VABO_R0
PC1-T-62B	VABO_R0
PC1-T-63	STOCCSEP_R1
PC1-T-63A	STOCCSEP_R0
PC1-T-63B	STOCCSEP_R0
PC1-T-70A	BIOFILTRO_R0
PC1-T-70B	BIOFILTRO_R0
PC1-T-71A	LAVMEZZI_R0
PC1-T-71B	LAVMEZZI_R0
PC1-T-72A	PESA_R0
PC1-T-72B	PESA_R0
PC1-T-73A	CABCONS_R0
PC1-T-73B	CABCONS_R0
PC1-T-74A	PLATEAINS_R0
PC1-T-74B	PLATEAINS_R0

14. In estrema sintesi, la ditta proponente ha riscontrato la comunicazione di preavviso di diniego, di cui al prot. n. 11517 del 19/12/2025, articolando il riscontro come segue:

- i motivi ostativi di cui alle lettere A) e B) del preavviso, entrambi riferiti alle valutazioni tecniche formulate da ARPAE in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, sono esaminati congiuntamente;
- il motivo ostativo di cui alla lettera C), relativo alla corretta applicazione dello strumento della PAS, è trattato separatamente;
- il motivo di cui alla lettera D), concernente le misure compensative, affrontato in un autonomo paragrafo conclusivo.

15. Agli effetti dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/1990, il Comune di Sarmato con nota 30/12/2025, prot. n. 11775, ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione inoltrata da APIS PC1 in data 29.12.2025;

16. Successivamente, sono pervenuti i seguenti atti:

- Nota Arpae prot. n. 0004741.U del 12/01/2026 .U assunta in atti in data 13/01/2025 al prot. n. 287, avente ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Sarmato per Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianto produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia, comprendente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Relazione tecnica" con cui viene puntualmente dato riscontro alla documentazione prodotta e delle integrazioni trasmesse dalla Ditta proponente con nota di riscontro al preavviso di diniego ex art. 10 del legge n. 241/90 e s.m.i
- Nota Arpae prot. n. 0004796.U del 12/01/2026 .U assunta in atti in data 13/01/2025 al prot. n. 288, avente ad oggetto "Conferenza di Servizi per "Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) –Modifica impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA". Ditta "APIS PC1 Società Agricola S.r.l.". Valutazione delle osservazioni trasmesse dal proponente a seguito di preavviso di diniego ex art. 10-bis, L. 241/1990" con cui comunica:
 1. il mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse dalla Società proponente in data 29/12/2025, assunte al protocollo di codesto Comune n. 11729 e inoltrate con nota prot. n.11775 del 30/12/2025 (prot. Arpae n. 232135 del 31/12/2025);
 2. la conferma del provvedimento n. DET-AMB-2025-7146 del 15/12/2025 con cui è stata diniegata l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - già rilasciata con Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003, n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 - richiesta nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata al Comune di Sarmato dalla ditta "APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL", C.F. 03184010217 - sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30 per l'intervento di "modifica impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA", ed oggetto della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 9514 del 29/10/2025, acquisita al prot. Arpae n. 192412 in pari data.
- Conferma del parere non favorevole alla modifica dell'impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA, rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – e trasmesso con nota prot. n. 2026/0003890 del 16/01/2026, assunta al protocollo comunale n. 445 del 17/01/2026;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi inerente alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), alla contestuale modifica dell'AUA ed agli altri connessi titoli abilitativi, per la variazione dell'impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC), **non risultano superati i motivi ostativi di cui alla Determinazione conclusiva di diniego con effetto di preavviso ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 241/1990**, in quanto:

- A. Con DET-AMB-2025-7146 del 15.12.2025 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza diniega la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), originariamente rilasciata nell'ambito dell'Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003 (n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024), richiamando, tra l'altro, la nota prot. n. 219463 del 11/12/2025, "con cui il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza, in qualità di soggetto partecipante alla medesima Conferenza di Servizi, ha espresso parere non favorevole all'istanza di modifica dell'AUA".
- B. Con nota prot. n. 0004796.U del 12/01/2026 .U assunta in atti in data 13/01/2025 al prot. n. 288, Arpae comunica il mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse dalla Società proponente e la conferma del provvedimento n. DET-AMB-2025-7146 del 15/12/202 in quanto:
- non risulta assentibile la proposta di eliminazione, tra i titoli ricompresi nell'AUA, della Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 152/2006, a fronte della prevista cessione del digestato prodotto. Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 2 del Reg. RER 2/2024, per "utilizzazione agronomica" si deve intendere "la gestione di effluenti di allevamento, acque reflue e digestato, dalla loro produzione, comprensiva delle fasi intermedie di stoccaggio, trattamento, trasporto, fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute"; ulteriormente, i successivi artt. 23 e 24 del Reg. RER 2/2024 prevedono l'obbligo di presentazione della Comunicazione ex art. 112 D. Lgs 152/2006 da parte dell'impresa che produce tale materiale, senza alcun tipo di esonero nel caso in cui l'effettuazione della successiva attività di distribuzione sia affidata ad imprese terze. Tali disposizioni sono coerenti con quanto stabilito, ai fini della corretta qualificazione del digestato come sottoprodotto di natura agricola e non come rifiuto, dall'art. 24 del D.M. 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato." il quale prevede, tra l'altro, che "L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta". Pertanto la mera attività di produzione del digestato di natura agricola rientra, alle condizioni di cui sopra, nell'ambito di applicazione del citato Reg. RER 2/2024, titolo abilitativo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 e necessariamente oggetto di valutazione tecnica nel corso del procedimento di che

trattasi. Resta fermo quanto previsto della vigente A.U. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 la quale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, riporta la prescrizione secondo cui la Società è comunque tenuta a presentare sul portale regionale "Gestione Effluenti" la Comunicazione in argomento, 30 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio dell'impianto.

- con riguardo alla gestione del digestato prodotto ed alle emissioni in atmosfera, risultano numerose incongruenze e carenze documentali che non consentono di:
 1. definire compiutamente le modifiche impiantistiche e gestionali proposte;
 2. valutare le conseguenti emissioni in atmosfera e l'adeguatezza dello studio di ricaduta delle emissioni odorigene, ai fini di garantire almeno il medesimo livello di tutela dei recettori più prossimi all'impianto di cui all'autorizzazione vigente;
 3. inquadrare compiutamente il progetto nell'ambito della corretta gestione agronomica dell'attività;
- C. Il pronunciato diniego alla modifica dell'AUA determina che si ritengono non assentibili le varianti richieste nel presente procedimento per le ragioni tutte esposte da ARPAE nel suindicato provvedimento di diniego e che debbono intendersi richiamate e condivise anche dalla scrivente Comune di Sarmato.
- D. Con nota prot. n. 2026/0003890 del 16/01/2026 assunta al protocollo comunale n. 445 del 17/01/2026 l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, preso atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica redatta da Tecnici del Servizio Territoriale di Arpae Piacenza, conferma le motivazioni di diniego, riportate nella nota del 15/12/2025 prot. n° 182373, assunta al protocollo comunale n. 11293 del 16.12.2025.
- E. Con riferimento al punto C della comunicazione di preavviso di diniego si specifica.

L'allegato B al D. L.vo n. 190/2024 (richiamato dall'art. 8, comma 1 di tale normativa) è esplicito nell'affermare che il procedimento in regime di PAS si applica alle modifiche di impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati, che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né (quindi si tratta di condizione aggiuntiva) modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione. La norma prevede poi altre condizioni che, se non rispettate, precludono il regime di PAS.

Orbene, lasciando in disparte il fatto che l'impianto non è in esercizio, la richiedente, alle pg. 32, 33 e 34 della sua memoria ha lungamente trattato il profilo edilizio (che non era oggetto di contestazione nel preavviso di diniego) ed il fatto che le norme non prevederebbero l'obbligo di valutazioni ambientali proceduralizzate (anche tale questione non era oggetto di contestazione nel preavviso di diniego) mentre nessun chiarimento è stato realmente fornito relativamente alla questione di fondo rappresentata dal seguente quesito: **"la variante comporta o non comporta una modifica alle matrici ambientali?"**. Tale questione, oggetto di precisa indicazione nel preavviso di diniego, non ha trovato specifica risposta ed anzi, ha trovato conferma (nel senso dell'incidenza modificativa alle matrici ambientali in quanto affermato dalla richiedente laddove, a pg. 33

della sua memoria ha affermato che “la variazione riguarda esclusivamente la rimodulazione quantitativa delle matrici all’interno delle stesse macrocategorie già valutate”.

In ogni caso, sulla base delle valutazioni espresse da ARPA - sia denegando la variante all’AUA e sia nella nota 13/1/2026 nel valutare negativamente le osservazioni della richiedente relativamente ai punti 1 e), 1 f), 1 g), 1 i), 1 j), nonché ai punti 2 pg. 12 (sull’efficienza di abbattimenti effettivi prevista per i carboni attivi), 2 pag. 15 (sulle emissioni odorigene dei cumuli di materiale) e 2 pg. 19 (sulla questione della inibizione della biomassa filtrante), si ritiene l’insussistenza delle condizioni che consentono il regime di PAS essendosi in presenza di modifiche delle matrici ambientali già oggetto di valutazione nell’AU.

Invero il regime semplificato è giustificato dalla “semplicità” delle valutazioni che interessano i profili ambientali (ma non solo), il che giustifica delle tempistiche valutative ristrette. Nel caso in esame, come confermato anche dalle richiamate e dal Comune condivise valutazioni dell’ARPA, risultano necessari chiarimenti ed approfondimenti che debbono essere oggetto di valutazioni in un procedimento ordinario.

F. Con riferimento al punto D della comunicazione di preavviso di diniego si specifica.

Nell’evidenziarsi che la richiedente erra nell’affermare che una decisione negativa era già stata presa in via pregiudiziale (sul che comunque, in considerazione degli obblighi di una P.A., si evita qualsivoglia polemica) si evidenzia solo che la richiedente avrebbe dovuto quantomeno spiegare ab origine le ragioni che l’hanno indotta a non presentare un programma di compensazioni territoriali nonché il quadro economico idoneo a determinare il rispetto o meno della quota indicata dall’art. 8, comma 4, lett m n. 2 D.L.vo n. 190/2024. Ciò la richiedente ha omissso di fare anche in sede di memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90.

Quanto sopra si evidenzia poiché, alla luce di quanto esposto nei precedenti punti, si ritiene, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente a pg. 35 della sua memoria, che la variante proposta sia sostanziale incidendo sulle matrici ambientali.

Ne consegue che legittimamente il tema delle compensazioni territoriali poteva essere posto e, in coerenza con il dettato normativo, doveva essere oggetto di proposta da parte della richiedente che, come detto, ha completamente obliterato tale previsione di legge, senza neppure fornire il quadro economico volto a determinare i proventi attesi.

- G. Con riferimento alle osservazioni in merito alla procedura in essere e a quanto asserito si precisa che tutti i pareri di competenza espressi da tutti gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi sono stati analizzati, recepiti e condivisi dal comune di Sarmato che riveste il ruolo di autorità procedente
- H. Con riferimento alla nota di preavviso di diniego e alla replica fornita dalla ditta proponente sulle mancate indicazioni fornite da ARPAE al fine di superare i motivi ostativi, si evidenzia che il parere dell'ARPAE, condiviso dal Comune, indica espressamente le carenze (progettuali e non) riscontrate sicché è evidente che per superare i dissensi è necessario fornire i chiarimenti, approfondimenti e modifiche di cui a tale parere.

Per i motivi tutti di cui al preavviso di diniego nelle parti che si sono ritenute non superate per le ragioni tutte di cui ai sovraesposti punti, **si determina il definitivo DINIEGO della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**, della contestuale modifica dell'AUA e degli altri connessi titoli abilitativi, presentata ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, dalla società APIS PC1 SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. con sede in Bolzano, Via Gianni Brida n. 4, in data 22/10/2025 e assunta agli atti dell'Ente scrivente con protocollo n. 9318 del 22/10/2025 con numero di pratica D51/2025 e successiva volontaria integrazione assunta agli atti con protocolli n. 9325 e 9326 del 23/10/2025, per la modifica dell'impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l.", con contestuale modifica dell'AUA, previsto in Comune di Sarmato (PC) ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 dell'ARPAE di Piacenza.

Si informa che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla stessa data.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Arch. Gallonelli Marco
(firmato digitalmente)



Riferimento Sinadoc 34138/2025
(* da citare nella nota di risposta)

Spett.le

COMUNE di SARMATO

comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

e p.c.

ARPAE - Servizio Territoriale

Distretto di Piacenza

OGGETTO: Conferenza di Servizi per “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) –Modifica impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell’AUA”. Ditta “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.”.
Valutazione delle osservazioni trasmesse dal proponente a seguito di preavviso di diniego ex art. 10-bis, L. 241/1990.

Con riferimento:

- al procedimento indicato in oggetto ed al provvedimento n. DET-AMB-2025-7146 del 15/12/2025 con cui questo Servizio ha provveduto a rendere la propria determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi;
- alla nota prot. 11517 del 19/12/2025 con cui codesto Comune ha avvisato la Società proponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis Legge n. 241/90, del diniego all'approvazione delle varianti all'impianto di produzione biometano e della modifica non sostanziale dell'AUA, assegnando il termine per la presentazione di eventuali osservazioni se del caso corredate da documenti;
- alla nota di osservazioni trasmessa dalla Società proponente in data 29/12/2025, assunte al protocollo di codesto Comune n. 11729;
- alla nota prot. n. 11775 del 30/12/2025 (prot. Arpae n. 232135 del 31/12/2025) con cui codesto Comune ha inoltrato la nota di osservazioni e la relativa documentazione ad essa allegata;

A seguito di esame della sopra richiamata documentazione, vista e richiamata la Relazione Tecnica redatta da Tecnici del Servizio Territoriale di Arpae Piacenza, prot. n. 4741 del 12/01/2026, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale, con cui è stato confermato di **“non poter esprimere un parere favorevole alle modifiche proposte”**;

Rilevato in particolare che:

- A. non risulta assentibile la proposta di eliminazione, tra i titoli ricompresi nell'AUA, della Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 152/2006, a fronte della prevista cessione del digestato prodotto.
- Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 2 del Reg. RER 2/2024, per “utilizzazione agronomica” si deve intendere “la gestione di effluenti di allevamento, acque reflue e digestato, dalla loro produzione, comprensiva delle fasi intermedie di stoccaggio, trattamento, trasporto, fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute”; ulteriormente, i successivi artt. 23 e 24 del Reg. RER 2/2024 prevedono l'obbligo di presentazione della Comunicazione ex art. 112 D. Lgs 152/2006 da parte dell'impresa che produce tale materiale, senza alcun tipo di esonero nel caso in cui l'effettuazione della successiva attività di distribuzione sia affidata ad imprese terze.
- Tali disposizioni sono coerenti con quanto stabilito, ai fini della corretta qualificazione del digestato come sottoprodotto di natura agricola e non come rifiuto, dall'art. 24 del D.M. 25 febbraio 2016 “Criteri e

arpa.Arpa Emilia-Romagna - Prot. 12/01/2026.0004796.U





norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato." il quale prevede, tra l'altro, che "L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta".

Pertanto la mera attività di produzione del digestato di natura agricola rientra, alle condizioni di cui sopra, nell'ambito di applicazione del citato Reg. RER 2/2024, titolo abilitativo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 e necessariamente oggetto di valutazione tecnica nel corso del procedimento di che trattasi.

Resta fermo quanto previsto della vigente A.U. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 la quale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, riporta la prescrizione secondo cui la Società è comunque tenuta a presentare sul portale regionale "Gestione Effluenti" la Comunicazione in argomento, 30 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio dell'impianto.

B. con riguardo alla **gestione del digestato prodotto** ed alle **emissioni in atmosfera**, risultano **numerosi incongruenze e carenze documentali** che non consentono di:

1. definire compiutamente le modifiche impiantistiche e gestionali proposte;
2. valutare le conseguenti emissioni in atmosfera e l'adeguatezza dello studio di ricaduta delle emissioni odorigene, ai fini di garantire almeno il medesimo livello di tutela dei recettori più prossimi all'impianto di cui all'autorizzazione vigente;
3. inquadrare compiutamente il progetto nell'ambito della corretta gestione agronomica dell'attività;

Atteso che la documentazione prodotta dalla Società proponente **non consente pertanto di superare completamente i motivi ostativi già evidenziati nel richiamato provvedimento n. DET-AMB-2025-7146 del 15/12/2025;**

Rilevato inoltre che non sussistono motivi di pubblico interesse, ovvero mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e non risulta necessaria alcuna nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, per cui procedere con la revoca del precedente provvedimento di diniego di cui sopra;

Si comunica conseguentemente quanto segue:

1. il mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse dalla Società proponente in data 29/12/2025, assunte al protocollo di codesto Comune n. 11729 e inoltrate con nota prot. n.11775 del 30/12/2025 (prot. Arpae n. 232135 del 31/12/2025);
2. la conferma del provvedimento n. DET-AMB-2025-7146 del 15/12/2025 con cui è stata diniegata l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - già rilasciata con Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003, n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 - richiesta nell'ambito della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) presentata al Comune di Sarmato dalla ditta "APIS PC 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL", C.F. 03184010217 - sede legale in Bolzano, Vicolo del Bersaglio n. 30 per l'intervento di "modifica impianto di produzione biometano "APIS PC1 Società Agricola S.r.l." in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA", ed oggetto della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 9514 del 29/10/2025, acquisita al prot. Arpae n. 192412 in pari data

Distinti saluti.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE PIACENZA
dott.ssa Anna Callegari
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.



Sinadoc 34138/2025

Al Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni - SAC
dell'ARPAE di Piacenza

Al Comune di Sarmato
c.a. Arch. Gallonelli Marco
PEC: comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Sarmato per Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianto produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC), Via Emilia, comprendente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - **Relazione tecnica**

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, in modalità semplificata ed asincrona, indetta dal Comune di Sarmato ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., ricevuta da Arpae il 29/10/2025 con prot. n. 192412, ad oggetto “Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - Modifica impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell'AUA”,

facendo seguito alla determinazione di diniego dell'istanza di modifica della autorizzazione unica ambientale, disposto con atto del SAC di Arpae n. DET-AMB-2025-7146 del 15/12/2025, trasmessa con prot. Arpae n. 223621 del 16/12/2025,

alla luce della documentazione prodotta e delle integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota di riscontro al preavviso di diniego ex art. 10 del legge n. 241/90 e s.m.i., acquisita da ARPAE con prot. n. 232135 del 31/12/2025,

vista l'A.U.A. rilasciata dal SAC di Arpae con atto n. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024,

fermo restando quanto di competenza di codesto SAC relativamente al rilascio dell'A.U.A.,

si osserva, punto per punto, quanto riscontrato dal proponente.

In **colore nero** sono riassunte le criticità evidenziate nella suddetta determinazione di diniego, in **colore rosso** le integrazioni/chiarimenti forniti dal proponente ed in **colore blu** le valutazioni di questo Servizio:

1. con riguardo alla gestione del digestato prodotto Arpae rileva:

- a. L'incoerenza della dichiarazione fornita in calce all'istanza di A.U.A. rispetto alla “richiesta di includere nell'A.U.A. stessa il titolo autorizzativo relativo all'utilizzazione agronomica del digestato, ex art. 112 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., e tutte le informazioni contenute negli elaborati prodotti. Infatti l'intera

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC:**aoopc@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

arpae.Arpaee Emilia-Romagna - Prot. 12/01/2026.0004741.U





trattazione del progetto è stata elaborata prevedendo la fase di utilizzo agronomico su terreni che il proponente dichiara di avere disponibili in virtù di convenzioni d'uso mentre invece, nel modulo dell'istanza, si attesta che l'intero volume di reflui sarà oggetto di cessione a terzi".

Si conferma quanto dichiarato nella "Scheda B" dell'AUA, ossia che la scrivente società non effettuerà operazioni di spandimento del digestato che sarà invece ceduto a terzi. A tale scopo, si trasmette in allegato alla presente la modulistica AUA, eliminando tra i titoli ricompresi nell'AUA, la Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, in quanto questa sarà in capo alle Aziende a cui APIS effettuerà la cessione del digestato per utilizzo agricolo (Cfr. APIS PC1-DOC 16-Istanza AUA_Rev07, allegata alla presente).

Si conferma, inoltre, che le LOI fatte con le aziende agricole non sono riferite a convenzioni d'uso per lo spandimento ma sono utili a dimostrare la disponibilità di terreni dei firmatari, a riprova della compatibilità con la capacità di distribuzione del digestato, che riceveranno a fronte di contratti di cessione.

Si precisa, infine, che la proponente provvederà, a stipulare accordi definitivi per la cessione di digestato con i soggetti sottoscrittori di Lettere d'Intenti. Tali accordi verranno redatti sulla base degli schemi contenuti nel Regolamento Regionale 2/2024 – Allegato IV "Modulistica" - Accordo per la cessione a terzi di quote di effluenti zootecnici e di digestato per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica.

In accordo con i colleghi di ARPAE SAC, non risulta assentibile la proposta di eliminazione, tra i titoli ricompresi nell'AUA, della Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 152/2006, a fronte della prevista cessione del digestato prodotto.

Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 2 del Reg. RER 2/2024, per "utilizzazione agronomica" si deve intendere *"la gestione di effluenti di allevamento, acque reflue e digestato, dalla loro produzione, comprensiva delle fasi intermedie di stoccaggio, trattamento, trasporto, fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute"*; ulteriormente, i successivi artt. 23 e 24 del Reg. RER 2/2024 prevedono l'obbligo di presentazione della Comunicazione ex art. 112 D. Lgs 152/2006 da parte dell'impresa che produce tale materiale, senza alcun tipo di esonero nel caso in cui l'effettuazione della successiva attività di distribuzione sia affidata ad imprese terze.

Tali disposizioni sono coerenti con quanto stabilito, ai fini della corretta qualificazione del digestato come sottoprodotto di natura agricola e non come rifiuto, dall'art. 24 del D.M. 25 febbraio 2016 *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato."* il quale prevede, tra l'altro, che *"L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta"*.

Pertanto la mera attività di produzione del digestato di natura agricola rientra, alle condizioni di cui sopra, nell'ambito di applicazione del citato Reg. RER 2/2024, quale titolo abilitativo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 e necessariamente oggetto di valutazione tecnica nel corso del procedimento di che trattasi.

Resto fermo quanto previsto della vigente A.U. DET-AMB-2024-6653 del 28/11/2024 la quale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata, riporta la prescrizione secondo cui la società è comunque tenuta a presentare sul portale regionale "Gestione Effluenti" la Comunicazione in argomento, 30 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio.

- b. L'incoerenza tra la descrizione dei flussi del digestato e quanto rappresentato nelle linee della tavola "PC1-T-28 - rete acque reflue, approvvigionamento idrico - Rev7".

Si rimanda alla tavola aggiornata "PC1-T-28 - rete acque reflue, approvvigionamento idrico – Rev8" allegata alla presente.

Si conferma che la diluizione delle biomasse in tramoggia avviene esclusivamente attraverso il digestato chiarificato in uscita dal separatore. A valle della tramoggia è presente un sistema di miscelazione



solido-liquido (tipo Biomix), in cui il materiale solido proveniente dalla tramoggia e il liquido di diluizione vengono miscelati all'interno di una camera a tenuta e successivamente pompati all'interno dei digestori tramite apposita pompa monovite, come rappresentato in figura seguente: (omissis)

Per quanto riguarda il ricircolo previsto del digestato tal quale tra i Digestori primari e i Post Digestori, si specifica che il digestato tal quale può essere prelevato dai post-digestori e inviato ai digestori, per permettere l'omogeneizzazione del materiale in fase di digestione. Pertanto, si conferma la funzione dei post digestori come vasche di stoccaggio del digestato prodotto, utili come bacini di contenimento ai fini della corretta programmazione delle operazioni di spandimento agronomico, in quanto il materiale in fase di degradazione attiva si trova nei digestori primari. Peraltro, tale impostazione progettuale è già stata approvata in sede di rilascio dell'AU per il progetto originale. Si riporta nel seguito quanto già affermato nel documento di osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10bis per il progetto originale:

Si conferma che la fase di digestione anaerobica avverrà in due fasi distinte:

- Fase 1 nei due digestori n.1, in cui avviene la degradazione della maggior parte delle sostanze organiche contenute nelle biomasse e la produzione di biogas. Considerando i sistemi di pretrattamento impiegati sulle biomasse in ingresso, come descritti nella REL-02_Relazione tecnica generale_rev1, già agli atti, si ritiene il tempo di ritenzione a disposizione in questa fase assolutamente adeguato a garantire un elevato grado di degradazione della sostanza organica (per una percentuale attorno all'85%)
- Fase 2 nelle vasche di post-digestione n. 2, in cui viene recuperato il potenziale metanigeno residuo ancora presente nelle matrici a valle della prima fase di degradazione. Durante questa fase, si verifica la degradazione della frazione restante della sostanza organica presente (attorno al 15% rispetto a quella di partenza). Questa fase della digestione è caratterizzata da un OLR (organic loading rate) nettamente inferiore rispetto alla fase 1, a riprova del fatto che la maggior parte della sostanza organica disponibile è già stata degradata. Durante questa fase si verifica pertanto già una stabilizzazione del materiale digerito, che potrà poi passare alla successiva fase di separazione solido/liquido.

La fase 2, così come appena descritta, si configura quindi a tutti gli effetti come una fase di post- digestione (ossia una fase complementare a quella principale che avviene nei digestori n.1) e, di conseguenza, le vasche n.2 possono essere utilizzare ai fini del calcolo delle capacità di stoccaggio, così come previsto dalla DGR 1495.

Si prende atto delle rettifiche effettuate con la presentazione di nuova Tavola "PC1-T-28 - rete acque reflue, approvvigionamento idrico – Rev 8".

In riferimento al ricircolo di una quota parte di digestato prelevato dai Post digestori (PD3 e PD4) e inviato in testa ai Digestori primari (D1 e D2), attraverso il Biomix presente nella tramoggia di carico, si osserva che nel calcolo dei tempi di ritenzione HRT tale contributo non è stato preso in considerazione. Infatti nella scheda "PC1-T-04A_Rev2 schema flussi di processo (dettaglio)" i tempi HRT vengono indicati pari a 88 giorni come somma delle fasi di digestione e post digestione, senza differenziare i giorni di permanenza del digestato nella fase primaria e in quella secondaria. Sulla base dei dati forniti è comunque desumibile che HRT nei D1 e D2 possa essere di circa 32 giorni ma, tenendo conto anche della quota di digestato ricircolato, questi andrebbero a ridursi ulteriormente, invalidando le considerazioni esposte dal proponente.

Non è stata, pertanto, esaustivamente controdedotta la valutazione esposta da questo Servizio in merito alla funzione dei Post Digestori come vasche di stoccaggio del digestato o parte integrante del processo di digestione attiva.

Preme, a tal proposito, sottolineare anche l'incoerenza tra quanto riportato al precedente punto 1.a (esclusione dall'AUA della fase di utilizzazione agronomica) e la formulazione del progetto secondo cui i Post digestori sono stati conteggiati ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio complessiva (rif. punto 3.1/II della



DGR n 1495/2011 “Sono da ritenere assimilabili al contenitore n. 1, e quindi utili al computo del periodo di stoccaggio richiesto.....le vasche coperte di post digestione, qualora siano utilizzate nel ciclo di riempimento/svuotamento dettato dal calendario di utilizzo agronomico del digestato”).

Visto quanto sopra, tenuto conto anche dell'aumento dei quantitativi di biomasse nella ricetta di alimentazione dell'impianto, si ritiene sia stata fornita una descrizione impiantistica poco chiara e che la modifica proposta non sia supportata da dati progettuali oggettivi.

- c. La contraddittorietà tra la descrizione fornita in merito alla funzione delle “acque meteoriche a riutilizzo (linea arancione)” e la contestuale previsione dell'utilizzo di acqua aggiuntiva per l'alimentazione della vasca di miscelazione, non considerata nella progettazione dell'impianto e nella dieta di alimentazione.

La tavola T-28 è stata emendata rimuovendo il collegamento della linea arancione alla vasca di miscelazione (Cfr. “PC1-T-28 - rete acque reflue, approvvigionamento idrico – Rev8” allegata alla presente). Si ribadisce pertanto che non è previsto il riutilizzo delle acque meteoriche all'interno del processo. Le biomasse in alimentazione alla digestione anaerobica vengono diluite unicamente con i percolati generati dallo stabilimento (comprese le acque meteoriche di dilavamento della platea degli insilati) e/o il separato liquido.

Si prende atto della rielaborazione della tavola PC1-T-28 - rete acque reflue, approvvigionamento idrico – Rev8

- d. Che l'area del capannone disponibile allo stoccaggio del materiale solido separato e le modalità di gestione descritte nella proposta di modifica all'impianto, sono “in contrasto con le previsioni normative della D.G.R. n. 1495/2011 che pone l'attenzione sulla necessità di mantenere condizioni di aerazione dei cumuli al fine di limitare la formazione di condizioni di anaerobiosi al suo interno e la produzione di emissioni odorigene al momento dell'apertura dei cumuli”.

È doveroso ribadire preliminarmente come l'obbligo motivazionale, per essere validamente espresso, deve essere sorretto da una congrua motivazione e contenere, altresì, la critica “construens”, volta cioè ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso, non limitandosi, come questo specifico caso, ad una generica dichiarazione di apparente incompatibilità con la disciplina normativa di riferimento.

Si osserva, quindi, che la scrivente ha proposto un dimensionamento dello stoccaggio del digestato solido perfettamente in linea con le disposizioni della normativa regionale, prevedendo un periodo di stoccaggio di 92 giorni, superiore ai 90 giorni richiesti dalla legge.

Allo stesso modo, anche la modalità di stoccaggio proposto, che prevede l'utilizzo di pala gommata, risulta tecnicamente realizzabile, anche considerando l'altezza massima dei cumuli limitata a 3,5 m.

Ciononostante, in ottica di collaborazione, la scrivente ha deciso di apportare una modifica al capannone di stoccaggio, incrementando la lunghezza complessiva di 10 m. Tale modifica, seppur non necessaria da un punto di vista di rispetto della normativa, permette di portare a 102 giorni il periodo di stoccaggio garantito per il digestato solido. In questo modo si ottiene un sovradimensionamento dello stoccaggio superiore al 10% (102 giorni rispetto ai 90 richiesti da legge), garantendo all'impianto un notevole margine di sicurezza durante l'operatività.

Si precisa che tale modifica non richiede un aggiornamento della simulazione odorigena, in quanto essa determina un incremento di volume del capannone pari a circa 700 m³ (aumento del volume di aria da aspirare pari a circa 700x2=1400 m³). La simulazione, in ottica cautelativa, era già stata effettuata con una portata pari a 24.000 m³/h (a fronte dei ca. 22.700 m³/h effettivamente da aspirare, si veda punto 11c della



risposta alla richiesta di integrazioni Apis PC1_Risposta integrazioni PAS2), e pertanto, già sufficiente ad assorbire l'incremento di volume del capannone.

Si rimanda alla tavola PC1-T-17 Impianto di separazione e stoccaggio digestato R9 per la nuova configurazione del capannone.

Infine, per quanto riguarda la gestione del digestato solido all'interno del capannone, si ricorda che, come descritto nelle precedenti risposte alle integrazioni, il separato solido sarà stoccato in cumuli, che saranno rivoltati giornalmente ciascuno per circa 15 giorni. Poiché il materiale di partenza ha già subito un processo di digestione, queste tempistiche di rivoltamento sono considerate sufficienti per una ottimale gestione dello stesso, che eviterà la formazione di anaerobiosi al suo interno e la produzione di emissioni odorigene al momento dell'apertura dei cumuli. Questo, unito all'allungamento del capannone di ulteriori 10 metri, garantirà la corretta gestione del digestato solido come previsto da normativa.

Si prende atto della modifica proposta e della tavola PC1-T-17 "impianto di separazione e stoccaggio del digestato" prodotta.

Si ritiene, tuttavia, che sussistano ancora perplessità sugli spazi interni effettivamente disponibili per lo stoccaggio del solido separato. Non viene esplicitato, infatti, il calcolo in base al quale deriverebbe una capacità di contenimento del capannone per 102 giorni, tenuto conto che devono essere detratte le aree di manovra dei mezzi e considerato che il digestato solido (almeno per i primi 15 giorni dalla formazione) sarà stoccato in cumuli (piramidali o tronco-piramidali) oggetto di rivoltamento giornaliero. Tale carenza documentale non consente di valutare compiutamente la conformità alle previsioni normative della D.G.R. n. 1495/2011 che pone l'attenzione sulla necessità di mantenere condizioni di aerazione dei cumuli al fine di limitare la formazione di condizioni di anaerobiosi al suo interno e la produzione di emissioni odorigene al momento dell'apertura dei cumuli.

- e. L'assenza di "dati oggettivi sulla composizione del digestato prodotto con la dieta proposta", precisando altresì che "dalle valutazioni effettuate sulla base dei dati bibliografici e dal confronto con impianti simili, vista l'efficienza del separatore a vite elicoidale indicato, si osserva che la produzione di digestato solido separato non si può attestare oltre il 14 % in peso, in caso di massima efficienza. Non è stato, pertanto, fornito adeguato riscontro alle richieste avanzate, volte a dimostrare la reale produzione di digestato solido separato e del rimanente digestato chiarificato e, di conseguenza, l'adeguatezza strutturale dei contenitori di stoccaggio del digestato in forma liquida e solida".

Per quanto riguarda l'asserita "assenza di dati oggettivi sulla composizione del digestato prodotto" si ribadisce, come già riportato nella risposta alle richieste di integrazioni, che il bilancio di massa fornito è stato elaborato di comune accordo con il fornitore della tecnologia di separazione. Si riporta nel seguito un'analisi eseguita direttamente dal fornitore (Criman) sulla base della propria decennale esperienza nella fornitura, installazione e gestione di sistemi di separazione del digestato.

Come evidenziato nell'analisi, per il modello di separatore scelto (SM 300 PRO), per un digestato in ingresso con un tenore di sostanza secca pari a ca. 13%, l'efficienza di separazione attesa è nell'ordine del 30%.

SEPARATORE	N. SEP.	%SS INPUT	%SS OUTPUT (DEL SOLIDO)	frazione % di solido separato rispetto a influente
SM 260 PRO.	1	5	25	3,8%
		6	25	5,0%
		8	25	8,1%
		10	25	14,3%
		12	25	21,2%
		14	25	31,3%
		16	25	68,4%
		18	25	69,4%
		20	25	
		22	25	
		24	25	
		26	25	
		28	25	
		30	25	
SM 300 PRO.	1	5	23	4,3%
		6	23	5,6%
		8	23	9,1%
		10	23	16,1%
		12	23	24,1%
		14	23	35,7%
		16	23	50,0%
		18	23	58,3%
		20		

Pertanto, si ritiene che il valore di efficienza pari al 14% in peso indicato da ARPAE quale limite massimo sia assolutamente fuorviante rispetto alle caratteristiche del processo oggetto di analisi.

Si invita pertanto ARPAE a rivedere la propria analisi basata su dati bibliografici e confronto con impianti simili, considerando le peculiarità dell'impianto proposto in termini di % di sostanza secca presente all'interno dei digestori, che risulta essere superiore allo standard.

In conclusione, si ritiene adeguato il dimensionamento proposto per i contenitori di stoccaggio del digestato in forma liquida e solida.

Si sottolinea che i dati forniti sono di natura specifica, derivanti da un'analisi approfondita delle caratteristiche distintive del progetto in esame, e come tali dovrebbero prevalere e essere preferiti rispetto a dati generici ottenuti dall'analisi di impianti simili, ma non identici.

Sotto il profilo tecnico, il Proponente ha fornito elementi istruttori puntuali e specifici, riferiti allo specifico impianto, alla tecnologia concretamente adottata e alle esperienze pregresse del costruttore del macchinario, accompagnate da garanzie contrattuali sulla stabilità del processo.

Tali dati, in quanto specificamente calibrati sul caso concreto, non risultano efficacemente superati dai richiami operati dall'Amministrazione a letteratura scientifica o a esperienze eterogenee, riferite a impianti diversi per scala, tecnologia e matrici trattate. In un'istruttoria corretta, i dati specifici del progetto non possono essere recessivi rispetto a valutazioni di carattere generale, pena la violazione del principio di specialità e concretezza della valutazione tecnica.

Sul punto si evidenzia infine che in Autorizzazione Unica, le cui prescrizioni rimangono in ogni caso vincolanti per la società, è stato prescritto uno specifico monitoraggio a presidio del funzionamento del separatore in fase di esercizio (Prescrizione espresse da ARPAE – Utilizzazione agronomica del digestato – XVI – f.), nonché una conseguente verifica del corretto dimensionamento dei contenitori di stoccaggio. Ciò proprio al fine di verificare un eventuale discostamento tra l'efficienza stimata e quella concreta e, se del caso, provvedere ad implementare gli adeguamenti necessari.



L'eventuale necessità di adeguamento delle capacità di stoccaggio non può, pertanto, costituire un presupposto legittimo per un diniego anticipato.

Come richiesto dal proponente, ARPAE ha rivisto la propria analisi, a partire dagli elementi forniti dalla scheda tecnica del separatore marca Cri-Man modello SM300/75 PRO, in cui è indicata una efficienza di separazione massima del 40 % (E):

Dati di processo (valori dipendenti da distribuzione granulometrica solidi) Process data (values dependent on solid particle size distribution) Données de processus (valeurs dépendant de la répartition granulométrique des particules solides)	
Liquame (generico) - Slurry (generic) - Bouillie (générique)	
Q _{ro} [m³/h]	ST% SS fino al 30% - ST% SS until the 30% - ST% SS jusqu'à ce que le 30%
15÷56	E % fino al 40% - E % up to the 40% - E % jusqu'à ce que le 40%

In calce ai dati di targa è riportata la seguente legenda:

Tal quale TQ: liquame che non ha subito alcun trattamento

Sostanza secca o solidi totali ST: sostanza solida presente nel liquame (o in una qualsiasi miscela umida)

Solido separato SS: frazione solida in uscita dal separatore

Frazione chiarificata LS: parte liquida in uscita dal separatore

Efficienza di separazione E: rapporto tra i kg di ST presenti nel SS e i kg di ST presenti nel TQ

Il progetto prevede di introdurre nei digestori 81.820 t/a di biomasse/effluenti, 2.820 t/a di acque meteoriche e 14.965 t/a di digestato ricircolato, per un totale di 99.605 t/a, una produzione di biogas di circa 12.205 t/a e un quantitativo di digestato tal quale residuo di circa 87.400 t/a (239,4 t/d).

Sulla base delle informazioni fornite dal proponente, il digestato tal quale avviato al trattamento (Tavola PC1T-04A Schema flussi di processo (dettaglio)_Rev 2) ha una percentuale di sostanza secca del 13,1 % (ST %) e il digestato solido separato ha circa il 23 % di ST (Relazione tecnica datata 29/12/2025).

Al separatore entrano, pertanto, 31,309 t/d di solidi totali.

Il trattamento di separazione può arrivare sino al 40 % di separazione dei solidi totali ST sul materiale trattato e, pertanto, produrrà circa 12,52 t/d di ST nel solido separato e 18,785 t/d di ST nel digestato chiarificato.

Dal momento che il digestato solido separato viene indicato con una composizione del 23% di ST, l'impianto di separazione può arrivare a produrre 54,43 t/d di solido separato (19.869 t/a) e un residuo chiarificato pari a 185 t/d (67.531 t/a).

L'impianto di trattamento, sulla base dei dati indicati (che, preme sottolineare, si riferiscono alla massima potenzialità di targa), avrebbe quindi un'efficienza di separazione espressa in peso pari ad un massimo di 22%.

Il digestato chiarificato inviato agli stoccaggi finali (vasche 05a, 05b e 05c aventi capacità netta di 17.361 m³) sarà pari a circa 52.506 t/a, detratto dalla quota di digestato ricircolato in testa all'impianto; le vasche finali potranno, pertanto, garantire la conservazione del materiale prodotto per 120 giorni che, sommati ai 48 giorni di ritenzione del materiale nei Post digestori (PD2 e PD3), arriva a garantire una capacità di conservazione complessiva pari a 168 giorni, inferiore ai 180 giorni previsti dall'art 12 del Regolamento Regionale n. 2/2024 (180 giorni).

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che la richiesta di modifica in oggetto che prevede l'aumento del quantitativo di biomasse nella dieta di alimentazione del digestore (da 69.100 t/a a 81.820 t/a), in merito al quale non è stato previsto un proporzionale aumento della capacità di stoccaggio del digestato prodotto, non

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | PEC: aoppc@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



[garantisca il rispetto delle disposizioni normative relative all'utilizzazione agronomica del digestato ex art. 112 del d.Lgs n. 152/06 e s.m.i.](#)

- f. L'assenza di informazioni specifiche sul tipo di allevamento da cui derivano le deiezioni avicole, nonché, considerato il loro utilizzo per il 16 % in peso nella composizione della dieta proposta, l'assenza di adeguate garanzie a giustificare "l'ottenimento di un corretto equilibrio biologico e di una adeguata degradazione della sostanza organica".

Sul punto si evidenzia come non sussista nella normativa di settore alcun obbligo che imponga di fornire le specifiche di dettaglio richieste e, conseguentemente, questo non possa giustificare un diniego.

Come già precisato più volte nel corso del presente procedimento, la ricetta di alimentazione dell'impianto è stata elaborata di comune accordo con il fornitore della tecnologia, il quale garantisce l'equilibrio biologico del processo e l'adeguata degradazione della sostanza organica tramite apposite garanzie contrattuali.

Per quanto riguarda l'equilibrio biologico del processo si rimanda a quanto esposto nelle risposte alle richieste di integrazione del presente procedimento. Gli equilibri della componente azotata risultano peraltro già integralmente regolati dalla normativa di settore in materia di gestione agronomica e spandimento, senza che eventuali variazioni della dieta possano determinare, di per sé, profili di incompatibilità ambientale tali da giustificare un diniego in sede autorizzativa.

Per quanto si ribadisca che la richiesta di un certificato analitico non corrisponda ad un impegno ascrivibile alla società proponente, si evidenzia che la valenza e significatività di un certificato di analisi fornito ad oggi, a distanza di tempo rispetto all'entrata in esercizio dell'impianto, risulterebbe necessariamente limitata. Maggiori dettagli in merito agli specifici allevamenti di provenienza della lettiera avicola, nonché i relativi certificati analitici del materiale in ingresso/uscita saranno prodotti e potranno essere forniti solamente durante l'operatività dell'impianto.

Non si ritiene sia stato fornito riscontro a quanto richiesto e che il richiamo alle garanzie contrattuali sottoscritte con il fornitore della tecnologia non siano supportate da dati oggettivi; preme sottolineare che le osservazioni richieste da questo Servizio sono ritenute indispensabili per poter avere adeguate garanzie circa il corretto equilibrio biologico del processo di digestione e sulle conseguenze ambientali della modifica proposta. L'osservazione relativa agli effetti dell'aumento dell'azoto contenuto nel digestato non sono inerenti al corretto equilibrio biologico del processo di digestione ma restano oggetto delle valutazioni di cui al successivo punto 1.j.

L'elevata concentrazione di azoto ammoniacale nelle biomasse indicate nella dieta, derivante principalmente dall'utilizzo di ingenti quantitativi di deiezioni avicole, tenuto conto che le uniche acque di diluizione risultano essere disponibili solamente durante le precipitazioni, comporta un disequilibrio del processo biologico.

In relazione a ciò si richiamano integralmente le valutazioni tecniche esposte dal CRPA nel documento *"Analisi documentale per impianto di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici con capacità produttiva pari a 500 Sm³ /ora"* datato dicembre 2025, e in particolare quanto espresso a pagina 3:

"La tabella di alimentazione proposta nel progetto di realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica di APIS PC1 risulta essere la seguente

BIOMASSA	t/giorno	t/anno	Solidi Totali	Solidi Volatili	Azoto totale (g/kg)
Insilato di mais	49,92	18220	34,0%	95,0%	4,03
Letame bovino	84,38	30800	23,0%	80,0%	5,06
Liquame bovino	54,25	19800	8,0%	80,0%	3,15
Lettiera avicoli da carne	35,62	13000	52,0%	80,0%	24,80
Ricircolo	41,00	14965	7,9%	49,6%	8,20
Acqua	8,00	2920			

Da calcoli effettuati da CRPA per la presenta attività, la concentrazione di azoto ammoniacale attesa da questa tabella di alimentazione risulta essere di circa 5400 mg/kg. La concentrazione di ammoniaca libera attesa risulta essere tra 650-1400 mg/kg, ipotizzando una temperatura di processo in regime mesofilo in un intervallo tra 38-43°C e un pH del digestato in un intervallo tra 8,0-8,3. Tali condizioni evidenziano una tabella di alimentazione non equilibrata che si caratterizza per un elevato rischio di inibizione da ammoniaca del processo biologico; ciò rappresenta una criticità da tenere in considerazione rivalutando la tabella di alimentazione prima della realizzazione del progetto.”

Si ritiene, pertanto, che non sia stato fornito un riscontro oggettivo alle richieste formulate e che la dieta proposta non fornisca garanzie del corretto funzionamento dell'impianto di digestione.

- g. Che le modifiche proposte alla platea di stoccaggio degli insilati ed al sistema di drenaggio di percolati/acque reflue non risultano supportate da adeguata descrizione e tantomeno giustificate “ai fini di una coerente progettazione impiantistica, sia per quanto attiene al dimensionamento del manufatto sia per quanto riguarda i sistemi di drenaggio dei percolati/acque reflue, con possibili ricadute anche in termini di impatto odorigeno”.

Si propone di aumentare l'altezza dei muri perimetrali della platea portandoli a 5 metri. In questo modo sarà possibile stoccare oltre 18'000 mc (corrispondente a circa 16'000 tonnellate) di insilato. Le rimanenti circa 2'000 tonnellate saranno stoccate presso i fornitori e portate in impianto secondo le necessità. Inoltre, si propone di dividere in 2 la platea con un muro longitudinale, al fine di poter separare nel periodo tardo estivo/autunnale la fase di insilamento da quella di desilamento, come richiesto da ARPAE.

La platea sarà allestita con idonea rete di raccolta percolati, costituita da due rami paralleli (uno per ogni porzione di platea), costituita da pozzetti di raccolta grigliati, collegati mediante tubazioni in PVC serie pesante (carrabili), le quali convogliano il percolato alla canale di raccolta grigliata, posta in testa alla platea. Questa, impedirà la fuoriuscita di percolato dalla platea.

Dalla canaletta di testa, il percolato raccolto verrà poi convogliato, mediante apposite tubazioni, alla vasca di raccolta del percolato finale.

Allo scopo si allega alla presente la tavola PC1-T-16B_Platea di stoccaggio insilati_rev1, che illustra la platea di stoccaggio degli insilati come precedentemente descritta.

Si prende atto della modifica del progetto indicata dal proponente ma si segnala che nella tavola “PC1-T-16B - Platea stoccaggio insilati_Rev1” non è stata rappresentata la canalina di intercettazione delle acque reflue, posta sul fronte della trincea, come già riportato nella precedente relazione di questo Servizio.

Si ritiene che la variazione progettuale proposta possa essere valutata positivamente per quanto attiene alle caratteristiche strutturali delle trincee, fermo restando la realizzazione delle canaline di intercettazione dei percolati da realizzare sul fronte aperto ed esternamente ai muri di contenimento.

Per quanto attiene alla parte dell'insilato di mais che non verrà prelevato dalla trincea aziendale ma verrà conferito da fornitori esterni, si osserva che tale modalità di gestione non è stata descritta nei tempi e nella



modalità di esecuzione: non viene data alcuna informazione sull'eventuale deposito temporaneo del trinciato di mais non insilato ma conferito sfuso, sui sistemi di protezione dalle intemperie, sui tempi di permanenza presso l'impianto o sul suo utilizzo "just in time", sulla formazione di eventuali acque meteoriche/percolati e il conseguente impatto odorigeno.

Si ritiene, pertanto, che permanga una carenza di informazioni circa gli effetti ambientali della gestione del trinciato di mais sfuso, sulla matrice acque reflue/percolati e odori.

- h. Le criticità connesse al previsto "spostamento di biomasse insilate in altra parte della trincea, svolto nel periodo tra agosto e ottobre, può verosimilmente ricreare condizioni tali da generare fenomeni putrefattivi, precedentemente interrotti grazie ad una corretta procedura di insilamento, con potenziali ricadute in termini di aumento della produzione di percolati e impatto odorigeno. Tale modalità gestionale risulta in contrasto con le tecniche di buona pratica agricola e di riduzione delle emissioni odorigene prodotte".

Come indicato nella precedente risposta, si propone di dividere in 2 la platea con un muro longitudinale, al fine di poter separare nel periodo tardo estivo/autunnale la fase di insilamento da quella di desilamento, come richiesto da ARPAE. Per ulteriori dettagli si rimanda alla tavola PC1-T-16B_Platea di stoccaggio insilati_rev1 dove vengono anche accolte le ulteriori richieste di modifica indicate nella Relazione Tecnica del Servizio Territoriale allegata al parere di ARPAE SAC.

Si prende atto delle modifiche indicate dal proponente.

- i. L'assenza di chiarimenti sulle modalità di inserimento "di matrici solide (come il letame bovino e la lettiera avicola) all'interno della vasca di miscelazione n. 15", lasciando nell'indeterminatezza fattori che "possono incidere sia sulla limitazione di perdite di materiale all'esterno, con formazione di percolamenti, sia sugli impatti odorigeni derivanti, rendendo non rappresentativo lo studio di ricaduta".

Per quanto riguarda il caricamento delle matrici solide nella vasca di miscelazione, quest'ultima è dotata di un coperchio con apertura automatica di dimensione 3 x 1.5 m. Tali dimensioni permettono agevolmente il caricamento tramite pala gommata, evitando percolamenti e sversamento del materiale all'esterno della vasca e riducendo al minimo il tempo di apertura del coperchio della vasca.

Il refuso nella tavola PC1-T-48 Linee digestato e alimentazione_R6 è stato corretto, riportando il collegamento tra le tramogge e i digestori. La formazione della miscela di biomasse dalla tramoggia avviene attraverso sistema tipo Biomix come spiegato precedentemente.

Si prende atto della correzione del refuso nella tavola PC1-T-48 Linee digestato e alimentazione_R6.

Non vengono, tuttavia, forniti i chiarimenti richiesti in relazione all'adeguatezza dell'apertura della vasca di miscelazione (3 x 1,5 m) che, a fronte delle dimensioni della benna di una pala gommata normalmente in uso dalle aziende agricole, non sembra garantire il corretto inserimento di materiali solidi e l'assenza di fuoriuscite di effluenti o percolati, con effetto sia sulla matrice acque reflue/percolati sia sugli impatti odorigeni derivanti.

- j. Con le verifiche effettuate dal Servizio Territoriale di Arpae presso l'Anagrafe Aziende Agricole Emilia Romagna sui dati forniti sia per la fase di utilizzazione agronomica del digestato sul territorio in cui l'impianto è collocato sia per gli spandimenti previsti, evidenziano incongruenze e condizioni che rendono difficoltoso il mantenimento della natura agricola e la sostenibilità ambientale dell'impianto.

Per quanto riguarda i quantitativi delle biomasse indicati, la società scrivente ha messo a disposizione dell'ente precedente i dati ricevuti dai singoli fornitori in fase di sottoscrizione dei singoli contratti. Anche volendo ammettere che i dati ricevuti dalla ditta siano superiori all'effettiva disponibilità, tale aspetto ha

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**
via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | PEC:aoopc@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



un'incidenza sul rapporto contrattuale tra la ditta ed il singolo fornitore e, eventualmente, sulla produzione del biometano attesa, viceversa non si comprende come tale aspetto possa incidere sul procedimento di autorizzazione in corso. Per quanto concerne le superfici di spandimento del digestato, si sottolinea come la proponente, in fase operativa, sarà tenuta a verificare annualmente, mediante il PUA l'effettiva consistenza delle superfici a disposizione per gli spandimenti prima di procedere con la cessione del digestato per l'utilizzazione agronomica, che sarà demandata a terzi.

Tale verifica, a frequenza annuale, andrà a dimostrare la valenza ambientale della gestione con relativa dimostrazione della congruità delle cessioni del digestato previste.

Per quanto concerne la dicitura contenuta nella LOI di Filios Alberto ed indicata come "pastone di mais" si conferma che trattasi di un refuso da intendere come "insilato di mais".

Il proponente non ha fornito riscontro a quanto osservato da questo Servizio.

A completamento di quanto già evidenziato al punto 1.A. (in merito all'inquadramento della presente istanza di modifica non sostanziale), si ritiene che la modifica della dieta proposta (con aumento significativo del carico di deiezioni avicole) rivesta carattere di particolare importanza in relazione alla verifica di compatibilità degli impatti generati in termini di carico di azoto del digestato prodotto e delle conseguenti ricadute in termini di disponibilità di terreni per lo spandimento.

Si ritiene, pertanto, che informazioni relative alla provenienza degli effluenti zootecnici e delle biomasse che si intendono inserire nell'impianto in progetto e documenti attestanti la possibilità di smaltire il digestato che verrà prodotto nel rispetto delle normative ambientali vigenti, siano elementi imprescindibili alla formulazione di un parere positivo alla modifica richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto e viste, in particolare, le valutazioni di cui ai punti 1.a, 1.b, 1.e, 1.f e 1.j che evidenziano la non completa conformità e coerenza alle disposizioni normative di settore, del progetto di modifica non sostanziale, come adeguato con le osservazioni e documentazione trasmesse dalla ditta ex art. 10-bis L 241/1990,

si ritiene di non poter superare il parere precedentemente espresso dal Servizio Territoriale di Arpae di cui alla relazione tecnica prot. n. 219463 del 11/12/2025, e di non poter conseguentemente addivenire ad un'espressione favorevole alle modifiche proposte, con conseguente rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

In aggiunta a quanto illustrato dal proponente, si fa infine presente che non risultano riscontrate anche le seguenti osservazioni, di cui alla precedente relazione tecnica di questo Servizio Territoriale:

- non viene presa in considerazione la formazione di percolati dalla trincea degli insilati e dal capannone della pollina, con effetti sulle matrici acque reflue/digestati e odori;
- non sono state forniti i chiarimenti relativi all'utilizzo di acqua da pozzo per la pulizia dell'area piazzali;
- non è stata prodotta la tavola PC1-T-68_Vasca di raccolta percolati_Rev4, richiesta;
- non è data spiegazione circa la modalità di riempimento delle vasche di carico delle botti n. 07a e non è stata integrata la tavola "PC-T- 18_Vasca carico botti_R2".

2. con riguardo alle emissioni in atmosfera Arpae rileva:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC: aoopc@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



▪ Per le previste modifiche “alle emissioni convogliate, non sono state fornite le caratteristiche dei sistemi di abbattimento dell'unità di upgrading” e, conseguentemente, non sono stati forniti elementi atti ad evidenziare l'adeguatezza dei sistemi di abbattimento dell'off-gas.

Per quanto riguarda le unità di abbattimento dell'upgrading, prima dell'ingresso alle membrane, il sistema prevede, in sequenza 1 unità di deumidificazione, 3 unità di carboni attivi e 1 filtro particolato.

I filtri a carboni attivi sono in grado di rimuovere dalla corrente gassosa composti organici volatili, acido solfidrico ed ammoniacale. Ogni unità di carboni attivi presenta un volume di 3,75 m³. Le concentrazioni attese di ammoniacale all'interno del biogas in uscita dai digestori sono nell'ordine dei 15 ppm. Come da progetto autorizzato, il limite per l'emissione di ammoniacale nell'off-gas è pari a 5 mg/Nm³ (corrispondente a circa 7 ppm). Di conseguenza, l'efficienza di abbattimento richiesta dai carboni attivi è nell'ordine del 50%. Il sistema di abbattimento è stato dimensionato dal fornitore della tecnologia di upgrading per garantire una corretta eliminazione dei composti dalla corrente gassosa in entrata alle membrane. Infatti, un quantitativo di ammoniacale superiore al limite nel biogas in entrata causerebbe danni alle membrane a valle. Il fornitore, tramite idonee garanzie contrattuali, garantisce pertanto il corretto dimensionamento e funzionamento dei sistemi di abbattimento. Di conseguenza, sia il biometano che l'off-gas saranno in grado di rispettare le specifiche richieste.

Il chiarimento fornito dal proponente non è relativo all'efficienza di abbattimento effettiva prevista per i carboni attivi. Quanto dichiarato è relativo all'efficienza calcolata come rapporto tra la concentrazione di ammoniacale prevista nel biogas in uscita dai digestori (dato, questo, privo di riferimenti oggettivi derivanti dalla conduzione di impianti simili) e il limite di emissione nell'off-gas fissato dal precedente atto autorizzativo. Inoltre, non sono stati forniti tutti i dati richiesti dalla DGR 1497/2011.

▪ La modifica proposta alla composizione della dieta comporta criticità quali: l'eccessiva produzione di gas dovuta alla modifica della dieta, il contrasto con le indicazioni della DGR 1496/11 che individua la torcia quale corretta modalità di gestione delle sovrappressioni a favore dell'utilizzo del meccanismo di sfiato dei serbatoi in via preferenziale rispetto all'attivazione della torcia, un potenziale “aumento delle emissioni diffuse (più frequenti attivazioni dello sfiato serbatoi) o convogliate (più frequenti attivazioni della torcia rispetto a quanto preventivato nello scenario autorizzato)”, un significativo aumento delle emissioni in atmosfera (anche di tipo odorigeno) derivanti dalle ore di funzionamento minimo previsto per la torcia, “le cui emissioni non sono state stimate né qualitativamente né quantitativamente”. Al riguardo si evidenzia l'assenza di certezze sul “mantenimento del livello di tutela dei ricettori più esposti previsto dal progetto approvato con D.D. 6653/2024”.

Per quanto riguarda l'inserimento delle emissioni derivanti dalla torcia all'interno della simulazione odorigena, si evidenzia che la torcia, come qualsiasi emissione di tipo emergenziale, non è inseribile in un software di simulazione di ricaduta, in quanto le caratteristiche di un'emissione che possono essere utilizzate all'interno del software sono:

- Emissione Continua
- Emissione con ciclo orario (tutti i giorni nelle ore specificate)
- Emissione con cicli mensili, non continua nei mesi prescelti, oppure stagionale.

Queste tipologie di emissioni non corrispondono in nessun modo all'emissione di una apparecchiatura di emergenza di cui, per definizione, non si può conoscere né quando funzionerà, né il tempo di funzionamento e neppure le condizioni di emissione, essendo le stesse influenzate dalla situazione a monte della torcia stessa.

In definitiva non è effettuabile la simulazione della ricaduta dell'emissione della torcia. I principali composti presenti nell'emissione della torcia saranno:

- Anidride carbonica

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC: aoopc@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- Monossido di carbonio
- Ossidi di zolfo
- Ossidi di azoto

La presenza di ammoniaca e di acido solfidrico sarà sempre minimale, soprattutto con alimentazione a biometano.

Inoltre si riporta quanto segue.

In merito ai potenziali incrementi emissivi legati alle attivazioni della torcia, si precisa quanto segue.

- a) La modifica della dieta non altera la configurazione degli organi di sicurezza preposti alla gestione delle sovrappressioni: la torcia resta configurata quale dispositivo di emergenza e non quale punto emissivo ordinario. La gerarchia dei sistemi di contenimento rimane invariata e coerente con le indicazioni della DGR 1496/11, che individua la torcia come modalità di sicurezza a monte di tutte le altre misure preventive.
- b) Le attivazioni della torcia non rappresentano un evento strutturale ricorrente, bensì un evento non programmabile, di natura incidentale, la cui frequenza non risulta aumentata dalla modifica della dieta, in quanto i volumi di biogas prodotti rientrano nei margini tecnici di progetto degli stoccaggi e dei sistemi di upgrading. La variazione alimentare non modifica né il volume massimo stoccato né la portata massima trattata, pertanto non altera il dimensionamento originario della linea gas a presidio della sicurezza.
- c) Come già evidenziato, le emissioni da torcia non sono modellabili con software di ricaduta atmosferica, in quanto le metodologie disponibili si riferiscono a sorgenti continue, cicliche o stagionali, non applicabili ad una sorgente di emergenza caratterizzata da attivazioni non prevedibili e da condizioni emissive dipendenti dall'evento che le innesca.
- d) Tuttavia, ai fini della valutazione qualitativa, si evidenzia che la composizione del gas alimentante la torcia dopo upgrading è prevalentemente costituita da biometano purificato, con tracce molto ridotte di specie odorigene quali NH_3 e H_2S . Conseguentemente, l'impatto odorigeno potenziale risulta minimo, anche considerando attivazioni non prevedibili.
- e) I principali composti emessi dalla torcia (CO_2 , CO , NO_x , SO_x) sono coerenti con quelli tipicamente considerati per combustione di gas naturale; il profilo emissivo atteso è quindi comparabile a quello di una sorgente termica civile/industriale di piccola taglia attiva per tempi estremamente limitati.
- f) A garanzia del mantenimento del livello di tutela dei recettori già valutato nel progetto approvato con D.D. 6653/2024, si conferma l'adozione di misure gestionali atte a minimizzare le attivazioni della torcia, tra cui:

- controllo continuo delle pressioni nei serbatoi;
- gestione preventiva delle portate di alimentazione;
- registrazione delle attivazioni della torcia, al fine di documentare che la frequenza rimane entro i limiti tecnici attesi e non comporta incremento emissivo strutturale rispetto allo scenario autorizzato.

- g) Si evidenzia che le ore di funzionamento annue della torcia già fornite agli Enti corrispondono ad uno scenario di attivazione massimo ed estremamente prudenziale, definito al fine di rappresentare la peggiore condizione ipotizzabile in termini emissivi. Tale scenario è stato elaborato assumendo che ogni possibile condizione di sovrappressione comporti attivazione della torcia, senza considerare l'effettiva frequenza storica degli eventi.

Nella gestione ordinaria, e sulla base dell'esperienza tecnica degli impianti a biogas/biometano, ci si attende un numero di ore di attivazione reale molto inferiore rispetto allo scenario prudenziale già trasmesso, in quanto:

- gli stoccaggi sono dimensionati per assorbire fisiologiche variazioni di produzione di gas, incluse quelle derivanti dalla modifica della dieta;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC: aoopc@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

– l’assetto impiantistico non prevede un incremento della pressione operativa o della portata massima gestita, e quindi non aumenta la probabilità strutturale di attivazione della torcia;

– le misure gestionali di prevenzione delle sovrappressioni (regolazione portate, modulazione dell’alimentazione dell’upgrading) rimangono invariate.

- h) Pertanto, il quadro emissivo legato alla torcia è stato valutato assumendo un funzionamento superiore a quello realisticamente atteso, con il risultato che le emissioni effettive in esercizio saranno verosimilmente inferiori a quelle ipotizzate nello scenario cautelativo trasmesso. Ciò conferma il mantenimento delle condizioni di tutela dei recettori più esposti già verificate nel progetto approvato con D.D. 6653/2024.
- i) Si precisa inoltre che la torcia installata è di tipo chiuso (flame-less / closed flare), con combustione a fiamma non visibile, idonea alla gestione emergenziale sia del biometano in sovrappressione sia, in caso di necessità, anche del biogas grezzo, garantendo in entrambi i casi elevata efficienza di ossidazione e minimizzazione delle specie odorigene.

L’adozione di una torcia chiusa consente minore impatto visivo, contenimento dei disturbi luminosi e migliore confinamento della combustione, riducendo ulteriormente l’effettiva percepibilità dell’emissione.

In conclusione, si precisa innanzitutto che la modifica della ricetta non comporta un incremento della produzione di biogas e, conseguentemente, non determina alcun aumento della produzione di biometano. La quantità di gas generato dall’impianto rimane compresa entro i valori progettuali e autorizzati, così come restano invariati il dimensionamento degli stoccaggi, la configurazione della linea gas e la gerarchia gestionale dei presidi di sicurezza. Ne consegue che la frequenza strutturale delle condizioni potenzialmente idonee a determinare l’attivazione della torcia non risulta modificata rispetto allo scenario approvato con D.D. 6653/2024. Inoltre, le ore annue di funzionamento della torcia già trasmesse agli Enti rappresentano uno scenario massimo e prudenziale, costruito assumendo condizioni estreme di esercizio e volto a garantire una valutazione cautelativa del quadro emissivo; tali condizioni non rappresentano la reale previsione operativa, in quanto l’esercizio ordinario dell’impianto prevede la gestione del biogas/biometano tramite l’immagazzinamento negli stoccaggi previsti, in caso di superamento della pressione presso gli accumulatori pressostatici (3 mbar), si attiva prioritariamente la torcia. In caso di mancato funzionamento dei sistemi sopra illustrati, si ha un aumento della pressione interna alla cupola gasometrica, fino ad un valore corrispondente all’altezza del battente idrico della guardia idraulica montata esternamente. Superato tale valore, il biogas sfiata liberamente in atmosfera.

Si ribadisce inoltre che la torcia installata è di tipo chiuso, con combustione a fiamma non visibile, idonea alla gestione sia del biometano sia, in caso di necessità, del biogas grezzo, caratterizzandosi per elevata efficienza di ossidazione e contenimento delle specie odorigene.

Tale configurazione, unitamente alle limitate e non prevedibili attivazioni, consente di minimizzare l’impatto odorigeno e visivo, mantenendo il profilo emissivo entro i margini autorizzati.

Alla luce di quanto sopra, si conferma che la modifica della ricetta non introduce elementi tali da alterare il quadro emissivo ordinario dell’impianto né da ridurre il livello di tutela dei recettori più esposti, già valutato e approvato con D.D. 6653/2024. Ne deriva che il progetto, anche nello scenario massimo e prudenziale riferito alle attivazioni della torcia, mantiene integralmente il livello di protezione ambientale previsto dal quadro autorizzativo vigente.

Si prende atto di quanto dichiarato.

▪ L’assenza di letteratura e/o evidenze sperimentali che giustifichino “la scelta di correlare l’emissione odorigena dei cumuli di materiale con il loro volume, anziché con la superficie esposta all’aria”.

Relativamente alle fonti emissive inserite nello studio di ricaduta si conferma che non sono presenti emissioni da cumuli ma solo puntuali e areali. Il ragionamento effettuato in merito al considerare lo stoccaggio del



digestato solido pieno è legato esclusivamente alla modalità di calcolo dei volumi di aspirazione. Mentre, nelle modellazioni, sono stati utilizzati come fonti emissive emissioni puntuali (camino) o areali.

E' noto che tutte le emissioni considerate nello studio di ricaduta sono di tipo puntuale o areale. L'osservazione rimane irrisolta, in quanto i cumuli cui ci si riferiva sono infatti quelli di digestato solido all'interno dei capannoni.

▪ La previsione di un biofiltro unico chiuso con convogliamento a camino, anche in considerazione della carica odorigena generata – in particolare – dalla pollina, non risulta adeguata per garantire: “1. un facile accesso al letto filtrante per le operazioni di manutenzione, che non sono state in alcun modo descritte; 2. idonee condizioni microclimatiche, in particolare riguardo alla temperatura nei mesi estivi”.

Al fine di garantire una corretta gestione del biofiltro, si è optato di suddividere il biofiltro previsto in n. 2 setti indipendenti – sotto il profilo di gestione e trattamento del flusso aeriforme mantenendo la chiusura degli stessi e l'espulsione dell'aria trattata a mezzo camino.

Nel seguito vengono descritte le operazioni di manutenzione e le condizioni di funzionamento previste.

Gli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale, verranno eseguiti con cadenza programmata.

In particolare saranno garantiti:

- Manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con cadenza quindicinale;
- Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione e assimilabili), o, alternativamente, con cadenza semestrale;
- Controllo periodico dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione a servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria verranno annotate in un apposito registro, contenente:

- Data effettuazione intervento;
- Tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- Descrizione sintetica dell'intervento;
- Indicazione dell'autore dell'intervento (operatore interno o ditta esterna).

Tale registro verrà tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Inoltre verranno tenuti a disposizione per eventuali controlli, le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.

(...omissis...)

Inoltre, con specifico riferimento al biofiltro, si prevedono i seguenti controlli, da effettuarsi in occasione della verifica analitica delle emissioni in atmosfera, finalizzati alla verifica del suo corretto funzionamento:

- Carico specifico medio – valore limite: $\leq 80 \text{ Nm}^3/\text{h} \cdot \text{m}^3$;
- Tempo di residenza medio – valore limite: > 36 secondi;
- Efficienza media di abbattimento – valore limite: 99%;
- Umidità biofiltro - valore limite: 40-60%.

Carico specifico medio

Per il calcolo del carico specifico medio dato dalla formula:

$$Cs = Q / V$$

è necessario conoscere il volume, la portata volumetrica oraria, e quindi, la velocità media del flusso gassoso in uscita dalla superficie del biofiltro.

Per la determinazione della velocità media del modulo filtrante alla superficie, verrà effettuata la mappatura delle velocità medie delle singole aree con misure di velocità che vengono eseguite nel punto di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC:aoopc@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirigen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



situato nella canna fumaria della cappa acceleratrice, al fine di verificare i parametri di funzionamento del biofiltro è necessario riferire tale velocità media alla superficie di tutto il modulo filtrante. Tale dato, indicato con \bar{v} , sarà calcolato moltiplicando 0,0176 per la velocità media delle aree.

Determinata la velocità media della corrente in uscita dal biofiltro (\bar{v}) è possibile determinare la portata volumetrica oraria, determinando così il carico specifico medio e verificare che esso sia conforme al valore guida proposto ($\leq 80 \text{ Nm}^3/\text{h} \cdot \text{m}^3$).

Tempo di residenza medio

Il tempo di residenza medio (T_r) per definizione è dato dalla seguente formula:

$$T_r = V/Q$$

Tale definizione coincide con il reciproco del carico specifico medio, oppure calcolato direttamente dalla velocità media della corrente gassosa ($T_r = \text{spessore biofiltro} / \text{velocità media}$).

Efficienza di abbattimento

L'efficienza di abbattimento sarà monitorata confrontando le U.O. a monte e a valle del biofiltro.

Tale parametro è un importante indicatore sia delle condizioni operative del biofiltro che della sua durata temporale. Infatti, una brusca diminuzione dell'efficienza di abbattimento potrà richiedere o una modifica delle condizioni operative o l'inoculo di nutrienti o addirittura la sostituzione del biofiltro.

Pertanto, per ogni campagna di monitoraggio sarà necessario effettuare un campionamento anche a monte del biofiltro ed effettuare la determinazione delle U.O. A tale scopo la condotta di adduzione al presidio depurativo sarà equipaggiata con opportuno punto di prelievo.

Controllo umidità del letto filtrante

Il livello di umidità del letto non può essere monitorato in continuo, in quanto non esistono sistemi adatti al rilevamento di tale parametro all'interno di un mezzo eterogeneo quale il sistema del letto filtrante.

Le sonde di cui è prevista l'installazione, misurano l'umidità dell'atmosfera presente negli interstizi, utili per la regolazione del sistema di irrigazione e per verificare che non ci siano disomogeneità rilevanti all'interno dello strato filtrante.

Per questo motivo l'umidità del letto del biofiltro sarà controllata periodicamente tramite un programma di campionamenti puntuali del materiale stesso. Tali campionamenti verranno effettuati prelevando una parte del materiale filtrante a 20 e 50cm di profondità in 5 punti distinti del letto filtrante opportunamente scelti in maniera rappresentativa.

Tutte le porzioni prelevate verranno mescolate insieme per poi procedere, tramite inquartamento, all'ottenimento di un campione rappresentativo di ciascun modulo filtrante da inviare in laboratorio per la determinazione dell'umidità. La determinazione sarà effettuata ponendo in forno, a 105°C per 45 minuti, una quota del campione. Si estrarrà il campione dal forno e lo si porrà all'interno di un essiccatore per 30 minuti, in modo da raffreddarlo senza che riassorba umidità dall'esterno. Si eseguirà quindi la pesata nel minor tempo possibile e si ripeterà l'operazione fino a peso costante.

Il valore ottimale di umidità da rispettare è compreso tra 40-60%.

Sostituzione materiale filtrante

La sostituzione parziale o completa del materiale filtrante, verrà eseguita secondo la seguente procedura:

1) Preparazione e messa in sicurezza:

Prima dell'intervento viene programmata una finestra operativa in cui il biofiltro può ridurre o interrompere parte del trattamento.

Le attività preliminari includono:

- decremento graduale della portata d'aria trattata, fino a distribuirla interamente sul setto che rimarrà attivo;
- verifica dell'integrità e manovrabilità della copertura mobile, inclusi sistemi di sollevamento, guide e bloccaggi;
- controllo della presenza di gas residui nel volume sopra il letto filtrante e ventilazione naturale o forzata del vano dopo l'apertura per prevenire ristagni;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpa.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- identificazione delle vie di accesso per macchine di movimentazione e per gli operatori.

Questa fase assicura che, al momento dell'apertura del tetto mobile, non si verifichino fuoriuscite incontrollate di aria di processo né pericoli per chi opera all'interno del biofiltro.

2) Apertura della copertura mobile

La copertura del singolo setto, progettata per aprirsi parzialmente o completamente, viene sollevata o fatta scorrere fino a liberare l'area del setto da trattare.

L'apertura progressiva consente di:

- evitare sbalzi di pressione;
- controllare il rilascio di eventuali arie residue;
- mantenere l'altro setto sigillato e funzionale, intervenendo solo su uno dei due.

In caso di sostituzione completa, entrambe le sezioni vengono aperte in sequenza, mantenendo comunque una ventilazione adeguata e verificando che i sistemi di movimentazione non interferiscano tra loro.

3) Svuotamento del materiale filtrante

Una volta raggiunta l'accessibilità dall'alto:

- il materiale esausto viene rimosso dall'alto verso il basso, per strati successivi; le lavorazioni avvengono con mezzi meccanici compatibili con lo spazio (ragni, minipale, escavatori di piccola taglia) e completate manualmente nei punti inaccessibili;
- durante lo svuotamento vengono osservate le condizioni delle strutture interne: griglie di supporto, drenaggi, tubazioni di captazione dell'aria umidificata o dell'irrigazione.

Sostituzione parziale → si rimuove il materiale solo in un setto, mantenendo la biomassa dall'altro come "inoculo" naturale e come continuità di trattamento.

Sostituzione completa → si svuotano entrambi i setti, in due step successivi, per garantire sempre una sezione asciutta di lavoro e una logistica più controllabile. In caso di sostituzione completa del materiale filtrante, è possibile prevedere un inoculo, per accelerare le tempistiche di riattivazione del processo biologico.

Verifica e manutenzione interna

Con il setto libero, si effettuano controlli che non sono possibili durante l'esercizio:

- pulizia e scarico del drenaggio del fondo, per ristagni o biofilm eccessivo;
- controllo delle linee di irrigazione e degli ugelli, verificando che non vi siano occlusioni;
- ispezione del piano di distribuzione dell'aria, per accertare che non vi siano zone ostruite o collassate;
- ripristino o sostituzione di elementi di separazione tra i setti, se consumati o deformati.

Questa fase garantisce che il nuovo materiale lavorerà in condizioni ottimali.

Caricamento del nuovo materiale filtrante

Il materiale fresco viene immesso dall'alto, con la stessa logica utilizzata per la rimozione:

- viene distribuito in strati uniformi, rispettando l'altezza di progetto;
- può essere parzialmente inumidito in fase di caricamento per favorire l'attecchimento iniziale della biomassa;
- nel caso di sostituzione parziale, una quota di materiale attivo residuo può essere incorporata negli strati superiori del nuovo letto del setto rinnovato per accorciare i tempi di avviamento biologico.

Richiusura graduale e riavvio operativo

Dopo la ricostruzione del letto filtrante:

- la copertura mobile viene richiusa in modo controllato, verificando la tenuta delle guarnizioni;
- l'aria di processo viene reintrodotta gradualmente, per consentire alla biomassa di riattivarsi senza stress;
- si monitora perdita di carico, umidità e temperatura del letto per alcune settimane, intervenendo sul sistema di irrigazione o sulla portata d'aria se emergono disomogeneità. In caso di sostituzione completa, i due setti vengono riavviati sfalsati, così da osservare il comportamento del primo prima di replicarlo sul secondo.

Idonee condizioni microclimatiche

Il microclima per le condizioni di funzionamento ideale del biofiltro è definito attraverso:

- temperatura: 15 – 40 °C;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC: aoopc@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- umidità biofiltro: 40 – 60%.

Così come definiti sulle “Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione” di ARTA Abruzzo.

Le condizioni sopra esposte, devono essere garantite per il mantenimento della biomassa attiva, evitando sia la disidratazione estiva che la cessazione dell'attività biologica per temperature estreme.

Nei mesi estivi verranno adottati i seguenti accorgimenti, finalizzati al mantenimento delle condizioni ottimali di temperatura e umidità:

- nebulizzazione più frequente → mantenimento umidità e abbassamento della temperatura interna per evaporazione;
- possibilità di coibentazione della copertura → in caso di necessità è possibile prevedere l'installazione di una coibentazione sulla copertura del biofiltro, per limitare il riscaldamento diretto del letto.

Si rimanda all'elaborato aggiornato PC1-T-42_Nuovo biofiltro_R3 per i dettagli.

Si prende atto di quanto dichiarato e si riscontra positivamente la più puntuale definizione delle procedure previste per la sostituzione del letto filtrante.

Si osserva, tuttavia, che la frase *“decremento graduale della portata d'aria trattata, fino a distribuirla interamente sul setto che rimarrà attivo”* presenta una contraddizione interna, in quanto la prima parte suggerisce una diminuzione della quantità d'aria aspirata (non garantendo più il minimo di 2 ricambi d'aria per ora, seppur momentaneamente trattata attraverso un volume dimezzato di materiale filtrante attivo), mentre la seconda sembra indicare che il volume d'aria aspirato rimanga il medesimo (soluzione che sarebbe preferibile per il miglior contenimento delle emissioni diffuse).

- L'inadeguatezza della proposta relativa al fermo totale dei ventilatori per “limitare le esalazioni maleodoranti prodotte durante la manutenzione ordinaria/straordinaria del biofiltro”.

Avendo provveduto alla suddivisione del biofiltro in n. 2 setti indipendenti, sotto il profilo della gestione ed il trattamento dell'aria, non si rende più necessario il fermo dei sistemi di aspirazione per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Come riportato nella procedura di sostituzione del materiale filtrante di cui al punto precedente, il flusso d'aria aspirato, verrà convogliato al setto in esercizio, mentre vengono svolte le operazioni di manutenzione su quello non attivo.

In questo modo viene garantito il trattamento dell'aria in modo continuativo.

Si prende atto di quanto dichiarato.

- Come la mancata previsione di setti nel biofiltro comporta che l'abbattimento delle emissioni, in occasione della sostituzione straordinaria del letto filtrante, venga “demandato al solo scrubber, insufficiente a raggiungere lo scopo di abbattere adeguatamente le emissioni odorigene (non tutti i composti odorigeni sono idrosolubili)”.

Si rimanda alla visione di quanto riportato al punto precedente

Si prende atto di quanto dichiarato.

- l'inadeguatezza dei riferimenti indicati relativamente a umidità e temperatura.

Non si è d'accordo con tale affermazione, di fatto i valori di umidità e temperatura forniti nelle precedenti integrazioni, si riferivano a valori di allarme, pertanto volutamente fuori dal range di funzionamento ottimale, indicando valori minori o maggiori di quelli limite previsti.

I valori di funzionamento ottimale di umidità e temperatura, da garantire durante l'esercizio del biofiltro, sono quelli riportati sulle Linee guida di ARTA Abruzzo e riportati ai punti precedenti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Piacenza - Area Prevenzione Ambientale Ovest - **Distretto di Piacenza: Sede di Borgonovo**

via Arcelli – Borgonovo Val Tidone | tel +39 0523 489611 | **PEC:aoopc@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirigen@cert.arpa.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Si prende atto di quanto dichiarato.

In aggiunta a quanto illustrato dal proponente, si fa infine presente che non rimangono riscontrate anche le seguenti osservazioni, di cui alla precedente relazione tecnica di questo Servizio Territoriale:

- deve essere verificata la potenza degli impianti di combustione alla luce dei consumi indicati e dei poteri calorifici dei combustibili e, per i medi impianti di combustione, devono essere prodotte le informazioni di cui alla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- l'affermazione secondo cui "l'acido solforico non costituisca pericolo di inibizione della biomassa filtrante" non è adeguatamente supportata.

Alla luce di quanto sopra esposto,

considerate le numerose incongruenze e le carenze documentali che non consentono di:

1. definire compiutamente le modifiche impiantistiche e gestionali proposte;
2. valutare le conseguenti emissioni in atmosfera e l'adeguatezza dello studio di ricaduta delle emissioni odorigene, ai fini di garantire almeno il medesimo livello di tutela dei recettori più prossimi all'impianto di cui all'autorizzazione vigente;
3. inquadrare compiutamente il progetto nell'ambito della corretta gestione agronomica dell'attività;

questo Servizio conferma di **non poter esprimere un parere favorevole** alle modifiche proposte.


Distinti saluti.

arpae - Servizio Territoriale di Piacenza

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorella Etteri

I Tecnici
Dott.ssa Paola Anaclerio
Dott. Marco Cardella

(firme in formato digitale)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Comune di Sarmato
comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

ARPAE - S.A.C.
Via XXI Aprile, 48
29121 Piacenza (PC)

**OGGETTO: Ditta “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.”. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) –
Modifica impianto di produzione biometano “APIS PC1 Società Agricola S.r.l.” in
Comune di Sarmato (PC) con contestuale modifica dell’AUA.**

In riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in data 31/12/2025 ns. Prot. n°186391, che ha riscontrato la comunicazione di preavviso di diniego all’approvazione delle varianti all’impianto di produzione biometano e della modifica non sostanziale dell’AUA, preso atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica redatta da Tecnici del Servizio Territoriale di Arpae Piacenza con il quale si concorda, si conferma quanto riportato nella ns. precedente nota del 15/12/2025 Prot. n° 182373.

Distinti saluti.

Dott.ssa Anna Maria Roveda

Il responsabile del procedimento

Pag. 1/1

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Piazzale Milano, 2 – 29121 Piacenza
T. +39.0523.317930 – F. +39.0523.317929
e.mail : a.roveda@ausl.pc.it – www.ausl.pc.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Sede legale: Via Anguissola, 15 – 29121 Piacenza
T. +39.0523.301111 – F. +39.0523.301111
Codice fiscale 91002500337

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA256 (hex):

2D21E90F323841694EC54460A209C4F632490D778201943C91556921DB3BDB97

Firma n° 1 di ANNA MARIA ROVEDA. Data firma: 16/01/2026 - Ora firma: 11:22:40 (UTC)